



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

I NUMERI E LE SORTI DELLA RICUSAZIONE: UNA RICERCA PRESSO LE CORTI D'APPELLO

I dati e i report relativi alla ricerca condotta dall'Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari in merito all'istituto della ricusazione e le osservazioni in calce sono stati utilizzati da Andrea Cavaliere e Veronica Zanotti in occasione dell'intervento al convegno "L'impervio cammino per l'imparzialità del giudizio" a Roma il 15 ottobre 2021.

Il tema dell'indagine è stato:

- il numero dei procedimenti di ricusazione incardinati a partire dall'1 gennaio 2016 ad oggi, suddivisi per annualità;
- l'esito di tali procedimenti e le eventuali relative impugnazioni;

Il metodo dell'indagine:

per il tramite delle Camere penali di riferimento sono stati contattati i **Presidenti delle 26 Corti di Appello** territoriali con il fine di acquisire i dati di cui sopra.

Le Corti di Appello che hanno riscontrato la richiesta in modo completo sono state 15 su 26:

1 Brescia

2 Potenza

3 Genova

4 Venezia

5 Trieste

6 Catanzaro

7 Bari

Unione delle Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42
00186 Roma
Tel +39 06 32500588

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

osservatoriodatiucpi@gmail.com



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

8 Milano

9 Perugia

10 Campobasso

11 Reggio Calabria

12 Bologna

13 Torino

14 Roma

15 Cagliari

Specifichiamo che le ragioni sottese alla indisponibilità dei dati delle restanti 11 Corti di Appello sono dipese da diversi motivi:

- Corti che hanno ricevuto la richiesta ma non hanno risposto,
- Corti che hanno rappresentato l'impossibilità di estrapolare i dati richiesti per ragioni di organizzazione delle cancellerie,
- Corti che non hanno ricevuto la richiesta dalle camere penali territoriali




Grafico 1: Procedimenti totali e divisi per annualità incardinati nelle 15 Corti di Appello italiane oggetto della ricerca

830: procedimenti di ricusazione sono stati incardinati presso le 15 Corti d'Appello oggetto della ricerca dall'anno 2016 al 31.12.2020

Unione delle Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42
00186 Roma
Tel +39 06 32500588

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

osservatoriodatiucpi@gmail.com



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

187 procedimenti di ricsuazione sono stati incardinati per l'anno 2016
 190 procedimenti di ricsuazione sono stati incardinati per l'anno 2017
 148 procedimenti di ricsuazione sono stati incardinati per l'anno 2018
 148 procedimenti di ricsuazione sono stati incardinati per l'anno 2019
 157 procedimenti di ricsuazione sono stati incardinati per l'anno 2020





Grafico 2: Procedimenti divisi per annualità incardinati nelle 15 Corti di Appello italiane oggetto della ricerca

Procedimenti totali e divisi per annualità incardinati nelle 15 Corti di Appello italiane oggetto della ricerca





Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

1	Brescia	39
2	Potenza	6
3	Genova	38
4	Venezia	64
5	Trieste	34
6	Catanzaro	70
7	Bari	28
8	Milano	174
9	Perugia	41
10	Campobasso	20
11	Reggio Calabria	38
12	Bologna	91
13	Torino	19
14	Roma	143
15	Cagliari	25



Degli 830 procedimenti di ricusazione che sono stati incardinati presso le 15 Corti d'Appello oggetto della ricerca dall'anno 2016 al 31.12.2020 ne sono stati in totale accolti 58

(43 in primo grado 5,2% e 15 in Cassazione 1,8%)

più 15 (1,8%) in attesa di nuova fissazione dopo annullamento della Cassazione con rinvio)

(91,2% n° 757 rigetto o inammissibilità)

Unione delle Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42
00186 Roma
Tel +39 06 32500588

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari


osservatoriodatiucpi@gmail.com



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

ESITO PROCEDIMENTI DI RICUSAZIONE



PRIMO GRADO

633 procedimenti di ricusazione si sono conclusi con una dichiarazione di inammissibilità (80,1 %)

73 procedimenti di ricusazione si sono conclusi con una ordinanza di rigetto (9,2 %)

41 procedimenti di ricusazione si sono conclusi con una ordinanza di NLP (5,2 %)


43 procedimenti di ricusazione si sono conclusi con una ordinanza di accoglimento (5,5%)



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

ESITO IN PRIMO GRADO DEI PROCEDIMENTI DI RICUSAZIONE



IMPUGNAZIONE

dei procedimenti con esito negativo in primo grado 140 provvedimenti decisori di ricusazione sono stati poi oggetto di impugnazione

91 procedimenti di impugnazione si sono conclusi con un provvedimento di inammissibilità (65%)

19 procedimenti di impugnazione si sono conclusi con un provvedimento di rigetto (13,58%)

15 procedimenti di impugnazione si sono conclusi con un provvedimento di accoglimento (annullamento senza rinvio) (10,71%)

Unione delle Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42
00186 Roma
Tel +39 06 32500588

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

osservatoriodatiucpi@gmail.com




Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

15 sono in attesa di nuova fissazione dopo annullamento della Cassazione con rinvio (10,71%)


Esito in secondo grado dei procedimenti di ricusazione





Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari



Unione delle Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42
00186 Roma
Tel +39 06 32500588

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

osservatoriodatiucpi@gmail.com



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

Brevi considerazioni a commento delle ordinanze sulla ricusazione messe a disposizione dalle Corti di Appello interessate dall'Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari
a cura di Veronica Zanotti

Come si è visto, l'Osservatorio Acquisizione dati giudiziari è partito dal dato statistico, il quale per quel che qui interessa ha restituito, da un lato, un altissimo numero di ordinanze di inammissibilità/rigetto (oltre il 91%) emesse dalle Corti di appello territoriali e, dall'altro lato, uno scarso ricorso alle impugnazioni da parte dei destinatari di tali ordinanze.

Prima del 15 ottobre u.s., solamente 5 delle 15 Corti che hanno risposto alla richiesta da parte dell'Osservatorio Acquisizione dati UCPI hanno anche messo a disposizione le ordinanze; ciononostante, il dato numerico relativo dà la possibilità di ricavare alcune tendenze sulle quali vale la pena riflettere.

In primis, il problema delle pronunce di inammissibilità è spesso legato al fatto che le istanze di ricusazione sono state sovente presentate da imputati detenuti, che scontano la minor preparazione tecnica; cionondimeno, anche quando il proponente era un difensore, si rilevano errori formali, talvolta grossolani, che hanno inficiato ricorsi anche meritevoli di valutazione. Tale aspetto impone una riflessione autocritica da parte dell'avvocatura penalistica circa il necessario dovere di competenza.

Queste sono le maggiori criticità rilevate.

V'è primariamente da osservare che sono particolarmente alti i paletti formali (incombenti e termini) imposti dall'art. dall'art. 38 c.p.p. per la proposizione dell'istanza.

Da un punto di vista formale

Il primo motivo di inammissibilità in ordine di frequenza è senz'altro la tardività della proposizione dell'istanza, con un'interpretazione assai restrittiva del concetto di "effettiva conoscenza" della causa di inammissibilità da parte del ricusante che le Corti applicano in senso adesivo all'orientamento della Suprema Corte.

A titolo esemplificativo, si cita l'ordinanza n. 2/2019 della Corte di Appello di Cagliari. A dibattimento già iniziato, l'imputata aveva proposto un'istanza di ricusazione del giudice dopo che in carcere - dall'analisi approfondita di un supporto informatico (visione autorizzata dal tribunale, peraltro) - aveva appreso che il suo giudice di merito aveva autorizzato la proroga intercettazioni in fase di indagini, ritenuti i gravi indizi richiamati poi nell'informativa finale. Qui la Corte territoriale dichiara

Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

l'inammissibilità per tardività della proposizione motivando nel senso che l'imputata aveva la possibilità e l'onere di conoscere prima gli atti processuali funditus e la tardiva conoscenza della causa di ricusazione dipendeva unicamente dalla sua grave negligenza.

Incidentalmente si dirà peraltro che l'inammissibilità veniva motivata anche dal mancato deposito dell'istanza presso la cancelleria del giudice precedente

In un considerevole numero di casi si rilevano, poi, errori nella proposizione dell'istanza, per svariate cause, tra le quali ricorrono frequentemente:

il mancato rispetto della forma scritta;

la mancata allegazione dei documenti a comprova dei motivi per cui si chiede la ricusazione (cfr. Ord. 263/2016 RCC Corte Appello Campobasso);

il mancato deposito dell'istanza nella cancelleria ad quem ovvero in quella del giudice ricusato (cfr ex pluris Ord. 1/2018 Corte Appello Bari IV sez. pen. mdp)

In diverse pronunce (a titolo esemplificativo si vedano le ordinanze n. 15/2018 e 4/2019 Corte Appello Venezia sul presupposto della ricusazione come atto "personalissimo") si vede poi cassare la proposizione dell'istanza da parte del difensore, a cui non si richiede la procura speciale ma comunque uno specifico mandato. Ciò ad avviso di chi scrive illegittimamente, stando alla lettera della norma che parla di difensore o di procuratore speciale.

Tutti tali suddetti vizi di natura formale determinano una vera e propria falcidia delle istanze, anche quando esse avrebbero potuto comportare effettive riflessioni nel merito da parte delle Corti adite.

NEL MERITO

La lettura delle ordinanze rese disponibili svela anche errori nella proposizione di istanze di ricusazione fondate su gravi ragioni di convenienza di astensione da parte del giudice che, come è noto, non possono essere invocate per l'espressa previsione codicistica di cui alla lett. a) dell'art. 37 c.p.p. che non richiama la lett. h) dell'art. 36 c.p.p.

Statisticamente, pare di poter dire che le cause di ricusazione maggiormente invocate sono quelle di cui agli:

Art. 34 c.p.p. - Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento.

Art. 36 comma 1 lett. d) c.p.p. - Inimicizia grave (declinata nella manifesta ostilità) fra giudice, suo prossimo congiunto e una delle parti private



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

Art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p. - Manifesto indebito convincimento del giudice nell'esercizio delle funzioni sui fatti oggetto dell'imputazione e prima che sia pronunciata sentenza.

Quanto alla prima causa, ossia l'incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (art. 34 c.p.p.), l'ampliamento delle categorie di incompatibilità operato con le sentenze della Corte Costituzionale non vale a coprire l'ampia casistica, puntualmente rigettata/rimbalzata dalle Corti territoriali in nome della tassatività.

A titolo meramente esemplificativo, si vedano:

Ord. N. 15/2018 Cort Appello Venezia, che dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice monocratico che aveva effettuato parte dell'istruttoria (audizione di un teste) ed a seguito del rigetto delle eccezioni delle difese sulla contestazione di un'aggravante aveva trasmesso gli atti ex art. 33 septies c.p.p. figurando poi nel tribunale collegiale.

Ord. N. 13/2018 Corte Appello Torino I sez. pen. che dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice dell'immediato che aveva emesso la misura cautelare

Ord. N. 130/2019 Corte Appello Torino I sez. pen. che dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare che aveva precedentemente rigettato istanza di revoca misura cautelare.

Quanto alla seconda causa, ossia il caso di inimicizia grave tra il giudice ed un suo prossimo congiunto ed una delle parti private [art. 36 comma 1 lett. d) c.p.p.], la giurisprudenza delle Corti la delimita e perimetra ai soli casi, francamente e per fortuna rarissimi, di ipotesi di inimicizia in cui vi siano rapporti personali estranei al processo "non potendo essa desumersi da una animosità dimostrata dal giudice nel corso del procedimento e in genere dal trattamento riservato all'imputato", e ciò nemmeno in caso in cui una delle parti del processo abbia presentato denuncia nei confronti del giudice (cfr. ex pluris Ord. N. 7/2016 Corte Appello Bari IV sez. pen., Ord. N. 142/2016 Corte Appello Campobasso).

A titolo esemplificativo si cita l'ordinanza n. 03/2017 della Corte d'Appello di Cagliari, ove l'imputata aveva denunciato il giudice per falso ideologico ed abuso di ufficio in ordine alla carente ed omissiva falsa tenuta dei verbali di udienza. La Corte pronuncia inammissibilità sposando Cassazione risalente (Cass. 38176/2011 e 5602/2013) secondo cui "la grave inimicizia deve trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive; non si inverte nella denuncia e non è ravvisabile in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte del giudice nella gestione del procedimento, cosa che riguarda aspetti interni del processo, risolvibili con il ricorso ai diversi rimedi apprestati dall'ordinamento processuale".

Quanto alla terza causa, ossia il manifesto indebito convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione prima che sia pronunciata sentenza [art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p.] si osserva che -



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

praticamente in tutte le ordinanze sul tema - viene richiamato il caposaldo della sent. SSUU Falzone 41263/2005 che pone i due paletti per l'accoglimento del motivo di riconsunzione:

Da un lato la medesimezza della reindicanda da intendersi in senso stretto;

Dall'altro lato, il fatto che l'avverbio "indebitamente" vada inteso nel senso che il giudice abbia espresso una valutazione non necessaria e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, in quanto non imposta o giustificata dalle sequenze procedurali previste dalla legge.

Molte pronunce riguardano l'indebito convincimento espresso dal giudice in sede di autorizzazione alle intercettazioni, che secondo tali arresti "non rappresenta manifestazione indebita del convincimento del magistrato rilevante ai fini della riconsunzione del giudice". Può fondare la riconsunzione, infatti, solo "l'anticipazione di valutazioni non giustificate dalle sequenze procedurali previste dalla legge o tali da invadere, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte l'esito".

Svariate altre pronunce (ex pluris Ord. N. 48/2016 Corte Appello Venezia) dichiarano inammissibili istanze che mirano a riconsunzione giudice che si è già espresso come giudice del riesame reale, sulla scorta della sua mancata anticipazione di giudizio nel valutare la gravità indiziaria afferente il fumus dei reati contestati.

Infine, fuori dai casi sopra citati ed elencati, meritano nota e riflessione le pronunce nelle quali la Corte (Ord. 9/2016, Ord. 264/2016 Istanze Corte di Appello Campobasso, v. anche ord. N. 1/2019 Corte di Appello di Venezia) dichiara inammissibili le istanze proposte dalla persona offesa in quanto non parte tecnicamente intesa nel processo.

Conclusivamente.

Si registra una giurisprudenza conservativa ed "autodifensiva" da parte delle corti territoriali, ove per conservativa si intende che essa è finalizzata a conservare gli atti posti in essere dal giudice riconsunto e si direbbe maliziosamente orientata a proteggere la bontà dell'operato del giudicante riconsunto.

Del resto, il suddetto fine di evitare l'"ingerenza" nelle faccende giurisdizionali talvolta è addirittura esplicitato. In alcune ordinanze (cfr. ex pluris ordin. Corte Appello Venezia 1/2019), infatti, si richiamano letteralmente arresti giurisprudenziali (Cass Pen. VI n. 14 del 18/09/2013) che evidenziano come "le cause di riconsunzione siano norme eccezionali sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario che attiene al rapporto di diritto pubblico tra Stato e Giudice".

Ancora, nella lettura delle svariate risposte delle Corti si può altresì osservare una certa stereotipazione. Una delle possibili cause di tale anomalia potrebbe risiedere nel fatto che poiché numericamente le ordinanze sono esigue, nella misura di qualche decina l'anno, è facile presumere

Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari

che le Corti abbiano una giurisprudenza asfittica ed incline alla ripetizione oltre che all'autoreferenzialità.

Come si è visto, la quasi totalità di risposte alle istanze di ricusazione sfocia in una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza, con conseguente condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.

Il ricorso a tale categoria è così significativo, da apparire un abuso, volta che dalle stesse motivazioni è invece evidente che le questioni poste spesso fossero tutt'altro che peregrine, richiedessero una presa di posizione de jure e necessitassero di una riflessione giuridica da parte delle Corti.

Impossibile non appaiare tali esiti alle sempre più massicce pronunce di inammissibilità con cui la Suprema Corte cassa i ricorsi.

Conclusivamente, rebus sic stantibus, ci si chiede se la ricusazione sia uno strumento che la nostra categoria sta usando adeguatamente e nel quale i penalisti possono ancora credere.

Ci si chiede, cioè, se ne venga fatto un uso formalmente corretto - sia in termini attivi (cioè da parte di chi lo propone) sia in termini passivi (i.e. da parte di chi è chiamato a valutare l'istanza, spesso con un'esegesi "orientata").

In definitiva, la sede di questo convegno, nel quale gli studiosi si interrogano sull'"impervio cammino per l'imparzialità del giudizio" è più che mai appropriata.

Infatti domandarsi oggi se la ricusazione risponda ancora alla sua ratio, significa, forse, constatare il fallimento dell'obiettivo che il legislatore si proponeva con l'introduzione di questo strumento processuale. Il quale - pur eccezionale - tende ad assicurare il regolare andamento del procedimento avanti ad un giudice terzo ed imparziale, e ciò non solo formalmente, ma in modo concreto e tangibile, nel rispetto degli artt. 3 e 24 Cost., valori imprescindibili per la nostra Unione.